



COMUNE DI VERMEZZO

Provincia di Milano

CENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

(ai sensi del punto 8 del PRAL "Piano Regionale Amianto Lombardia")

COS'È L'AMIANTO

L'amianto è un minerale, anzi un gruppo di minerali fibrosi, non combustibili (asbesto deriva dal greco e significa inestinguibile) composti da silicato di calcio e magnesio. Si distinguono due gruppi principali di sostanze: l'amianto anfibolo e l'amianto serpentino. La distinzione è abbastanza importante perché l'anfibolo presenta fibre fragili, che si spezzano facilmente ma possono essere intessute (le famose coperte antincendio, per esempio); il serpentino, invece, ha fibre più lunghe e più resistenti. La famiglia del serpentino è rappresentata dal crisotilo, mentre dell'anfibolo fanno parte antofillite, actinolite, amosite, crocidolite, tremolite.

QUANDO PUO' ESSERE PERICOLOSO

L'amianto è nocivo per la salute dell'uomo per la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. L'esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente dell'apparato respiratorio. I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si possono ridurre in polvere con la semplice azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua) o se danneggiati nel corso di interventi di manutenzione. L'amianto compatto invece per sua natura non tende a liberare fibre (il pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato).

DOVE SI PUO' TROVARE L'AMIANTO

Attualmente i principali manufatti, all'interno delle costruzioni, che contengono amianto sono:

- coperture in lastre di cemento-amianto;
- tubi in cemento - amianto;
- Intonaci in cemento - amianto;
- rivestimenti di tubazioni per coibentazione (tubi delle centrali termiche);
- pannelli esterni;
- pavimenti in linoleum;
- canne fumarie in cemento - amianto;
- torrini in cemento - amianto;
- guarnizioni in cemento - amianto.

PATOLOGIE LEGATE ALL'AMIANTO E PREVENZIONE DEI RISCHI

L'esposizione a fibre di amianto, può causare negli anni ai soggetti esposti, una forma di tumore conosciuta come "mesotelioma polmonare".

La prevenzione dal rischio sanitario avviene:

- eliminando i manufatti che contengono amianto;
- confinando o incapsulando i manufatti che contengono amianto;
- riducendo il rischio e i tempi di esposizione;
- monitorando continuamente i manufatti che contengono amianto;
- affidandosi a personale specializzato (tecnico per il controllo, appaltatore per la rimozione, ecc.).

COSA FARE IN PRESENZA DI AMIANTO

I soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l'**obbligo di denunciare** alle ASL competenti per territorio la **presenza di amianto** o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (Legge 257/92). La Regione Lombardia, con L.R. 17/2003, ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (es. eternit) ed ha realizzato il PRAL "**Piano Regionale Amianto Lombardia**" (approvato con D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005). Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l'**eliminazione entro il 2016** dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia della salute delle persone.

Il **proprietario, il gestore dell'attività, l'amministratore di condominio o l'avente titolo** del fabbricato ha l'obbligo di compilare ed inviare all'ASL territorialmente competente il **Modulo di Autotifica Regionale NA/1 (Allegato 4 del PRAL)**, scaricabile dal sito del Comune. Il modulo deve essere redatto sulla base delle conoscenze in possesso senza necessità né di indagini specifiche né di essere controfirmato da alcun professionista. Al modulo NA/1, inviato all'ASL, non deve essere allegata alcuna valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto.

Per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (Indice di degrado – D.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n. 50 del 9-12-2008) che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività.

Tale documento (scaricabile dal sito del Comune), che non deve implicare nessun onere economico aggiuntivo per il soggetto, deve essere conservato presso la sede dell'interessato e non deve essere controfirmato da alcun professionista.

Solo ed esclusivamente in caso di segnalazioni/esposti, il Comune richiederà all'avente titolo dell'immobile di fornire la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto attraverso la compilazione dell'Indice di Degrado che dovrà essere prodotto a spese del proprietario della struttura segnalata e firmato da un soggetto terzo.

Si ricorda, infine, che il proprietario, il gestore dell'attività, l'amministratore di condominio o l'avente titolo di un fabbricato in cui sono contenenti manufatti contenenti amianto, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia (D.M. 06-09-1994 punto 4, PRAL e D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008), ha specifici **obblighi di custodia e manutenzione**.

SEGNALAZIONI

Se un cittadino volesse **segnalare la presenza di manufatti contenenti amianto** nelle vicinanze della propria abitazione, può consegnare, all'Ufficio Protocollo del Comune, una comunicazione scritta, indicando indirizzo del fabbricato e nominativo del proprietario. Il Comune inviterà il proprietario dell'immobile ad attivare la procedura prevista, come sopra specificato.